

unitn.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

LE PROVE INFORMATICHE
e
LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

17 febbraio 2012

© Alessandra Villecco



La disciplina del Codice dell'Amministrazione Digitale

La disciplina sostanziale dei documenti informatici

La disciplina sulla documentazione amministrativa e la disciplina sull'efficacia dei documenti informatici è ora contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e successive modificazioni, che a partire dal 1° gennaio 2006, in riferimento a tale disciplina, ha abrogato il d.p.r. 445/2000.

Le regole tecniche sono sempre adottate con regolamenti ministeriali sentita la conferenza unificata ed il Garante per la protezione dei dati personali.

Fin tanto che non verranno emanati nuovi regolamenti restano in vigore le regole tecniche vigenti in tale ambito (art. 71 CAD).

Le definizioni

La tecnica delle definizioni è utilizzata nella recente normativa che disciplina i fenomeni complessi abbinati anche ai risultati del progresso scientifico.

In tali ambiti la definizione diviene un elemento essenziale di integrazione del dato normativo.

[http://www.digitpa.gov.it/versione-stampabile/
codice-dellamministrazione-digitale](http://www.digitpa.gov.it/versione-stampabile/codice-dellamministrazione-digitale)

Il documento informatico

Il documento creato coi *bit* può rappresentare:

- atti
- fatti
- dati

che abbiano una valenza giuridica.

Al documento informatico il legislatore oppone il documento analogico, cioè un documento non informatico (art. 1, 1° co., *lett. p e p-bis*)

Identificazione

Per identificazione informatica il legislatore ha inteso una procedura basata su una tecnologia informatica idonea a garantire un elevato grado di sicurezza, definita validazione, che consente di attribuire un “insieme di dati” in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, in modo tale da individuarlo nei sistemi informativi, garantendone anche un accesso sicuro (art. 1, 1° co., lett. *u-ter*).

Le firme elettroniche devono consentire l'identificazione del loro titolare (art. 1, lett. *q*) e *q-bis*)

Autenticazione

Per il CAD l'autenticazione è intesa sempre come la procedura informatica di validazione per cui si rafforzano l'identificazione dell'autore, altri fatti o atti e la data di un documento informatico.

Le firme elettroniche

Firma elettronica

Firma elettronica avanzata

Firma elettronica qualificata

Firma digitale

[http://www.digitpa.gov.it/versione-stampabile/
codice-dellamministrazione-digitale](http://www.digitpa.gov.it/versione-stampabile/codice-dellamministrazione-digitale)

Titolare viene definito come la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica

La firma elettronica

la firma elettronica è:

- l'insieme dei dati in forma elettronica: semplice digitazione di un tasto sulla tastiera del computer (*pin, password*);
- l'insieme dei dati allegati oppure connessi tramite associazione logica: l'associazione col *medium* elettronico potrebbe anche fondarsi su accordi contrattuali;
- ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica: gli altri dati elettronici possono essere un documento informatico, ad esempio un'e.mail, ecc..

Si tratta di una firma ottenibile con qualunque elemento elettronico.

Il nostro legislatore ha optato per la **neutralità tecnologica**.

La firma elettronica avanzata

La firma elettronica avanzata:

“l’insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati ” (art. 1, 1° co., lett. q-bis).

Si tratta di una previsione normativa che fa riferimento ad una firma elettronica di cui non esiste ancora allo stato attuale una tecnologia forte, quindi a futura memoria, che dovrà comunque essere tale da garantire:

- 1) la provenienza del documento
- 2) l’ integrità del documento

La tecnologia della firma elettronica avanzata

Firma elettronica avanzata.

Il CAD non fa riferimento a nessuna tecnologia ben precisa, ma indica solo un protocollo di sicurezza delle firme elettroniche:

- 1) firma elettronica creata da una tecnologia avanzata
- 2) certificato qualificato
- 3) dispositivo di firma sicura.

La firma elettronica qualificata

L'attribuzione di un'efficacia probatoria privilegiata non è comunque automatica ma dipende dai seguenti fattori:

- 1) istituzione di uno specifico dipartimento presso la presidenza del Consiglio dei Ministri
- 2) controllo della rispondenza del prodotto informatico
- 3) controllo del soggetto che ne chiede la commercializzazione

La firma digitale

La firma digitale (art. 24 CAD) è pur sempre un tipo di firma elettronica avanzata basata su:

- 1) procedura di crittografia asimmetrica chiave privata e chiave pubblica
- 2) funzione di *hash*
- 3) certificato qualificato rilasciato da un certificatore qualificato
- 4) dispositivi sicuri e procedure per la generazione delle firme (art. 35).
- 5) Obblighi del titolare e del certificatore (art. 32 CAD)

<http://www.digitpa.gov.it/versione-stampabile/codice-dellamministrazione-digitale>

Dispositivi e procedure sicure per la generazione della firma digitale

La tecnologia per la creazione della firma digitale è a tutt'oggi sempre basata sulla crittografia asimmetrica, chiave privata e chiave pubblica.

I dispositivi di firma prevalentemente utilizzati sono *smart card* e *token* con porta USB.

In prospettiva è prevista la firma in remoto

L'attuale disciplina sull'efficacia del documento con firma digitale fa riferimento ai dispositivi per la generazione della firma non in remoto, in particolare nella seconda parte del 2° comma dell'art. 21: “*L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria*”.

Firma Digitale Autenticata

Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata e qualificata, che sia autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico (art. 25 CAD).

Il certificatore

- Nonostante la liberalizzazione dei certificatori la fede privilegiata delle firme poggia sull'affidabilità tecnica e morale del certificatore (TTP – *Trusted Third Party*)
- Sono responsabili sia nei confronti dei titolari sia dei terzi, anche se la responsabilità si atteggia in modo diverso.
- Certificazione è il risultato di un procedimento tecnico applicato alla chiave pubblica, in base al quale:
 - a) la chiave pubblica è attribuita al suo titolare in modo univoco
 - b) il titolare è identificato
 - c) viene indicato il periodo di validità della chiave e del corrispondente certificato

Il certificatore qualificato: certificato qualificato

Il certificatore qualificato è quello che rilascia i certificati qualificati.

I certificati qualificati devono contenere alcune informazioni essenziali alla loro validità che servono innanzitutto per identificare il titolare, nonché i dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della stessa, l'indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato, la firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il certificato, così come dispone l'art. 28, 1° co., del CAD

Certificatore qualificato: certificato qualificato (*segue*)

Art. 28, 3° co.: Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del titolare o del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto:

- a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, nonché eventuali poteri di rappresentanza;
- b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo;
- c) limiti del valore, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza, degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.

Queste informazioni, sempre su richiesta del titolare, possono essere pubblicate in rete



Le prove informatiche

Le prove informatiche

- 1) Documenti informatici
- 2) Documenti informatici con:
 - a) Firma elettronica⁽¹⁾
 - b) Firma digitale⁽²⁾

-
- (1) È riconducibile a una firma elettronica una firma elettronica avanzata non qualificata
- (2) Equivale alla firma digitale circa gli effetti una firma elettronica avanzata purchè qualificata

La forma del documento informatico

- Art. 20 *“Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice”*.
- comma 1-bis. *“L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall’art. 21”*.

Art. 20 CAD

La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.

Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali (la c.d. Privacy).

Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'art. 71

La forma del documento informatico con firme elettroniche

Nulla viene sancito dal legislatore circa la forma del documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice.

Si deve comunque ritenere che il giudice potrebbe riconoscere la forma scritta al documento informatico sottoscritto con firma elettronica non qualificata, logicamente associata al documento medesimo, solo ove quest'ultimo risponda ai requisiti richiesti dal nuovo comma 1 bis dell'art. 20 per il documento informatico, ovvero quando la tecnologia utilizzata garantisca qualità, sicurezza ed immutabilità dei dati elettronici.

Il valore probatorio del documento informatico

Il documento informatico rappresentativo di atti, contenente una dichiarazione giuridicamente rilevante è liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis CAD

Il documento informatico rappresentativo di fatti o cose giuridicamente rilevanti fa piena prova dei fatti e delle cose in esso rappresentati se la parte contro cui viene prodotto non effettua il disconoscimento.

L'art. 23-quarter CAD ha modificato l'art. 2712 c.c., aggiungendo dopo l'espressione "riproduzioni fotografiche" la parola "informatiche"

Art. 2712 codice civile
Delle riproduzioni meccaniche

Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime

L'efficacia del documento informatico munito di firma elettronica (art. 21)

Il documento informatico con una firma elettronica, quale *“l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici”*, è **liberamente valutabile se prodotto in giudizio**, *“tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza, integrità e immutabilità”*, e che comunque sia **in grado di garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immutabilità del documento** (art. 20, 2° comma)

L'efficacia del documento informatico sottoscritto

L'art. 21, 2° comma sancisce che il documento informatico con **firma elettronica qualificata o con firma digitale** assume "l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c."

L'interpretazione del richiamo alla norma dell'art. 2702 c.c. è strettamente collegata alla seconda parte del secondo comma, a tenore del quale "*l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria*".

Ciò significa che solo se non viene disconosciuta la firma elettronica qualificata o digitale, il documento informatico così firmato fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.

Condizioni per la sussistenza dell'efficacia dei documenti informatici firmati ex art. 21

Affinché il documento informatico con firme elettroniche qualificate acquisti l'efficacia privilegiata ex art. 21 deve sussistere un certificato:

- a) qualificato
- b) rilasciato da un certificatore qualificato anche se non stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea purché abbia le caratteristiche prescritte dal CAD.
- c) non revocato, scaduto o sospeso, altrimenti il documento risulta non firmato.

Condizioni per la sussistenza dell'efficacia dei documenti informatici firmati ex art. 21 (*segue..*)

L'attribuzione di un'efficacia probatoria dipende inoltre dai seguenti fattori:

- 1) appositi organi di controllo presso la Presidenza del Consiglio (es. DigitPA che vigila sull'attività dei certificatori qualificati e accreditati).
- 2) controllo della rispondenza del prodotto informatico.
- 3) controllo del soggetto che ne chiede la commercializzazione.

Le regole tecniche

Il documento informatico sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata avanzata perde l'efficacia che gli viene attribuita dalla norme sopra citate se contiene **macroistruzioni** o **codici eseguibili** in grado di **modificare** gli atti, i fatti o i dati rappresentati nel documento stesso.

Il titolare

La delicatezza dello strumento ha indotto il legislatore a porre a carico del titolare, per evitare che possano derivare danni a terzi, un comportamento responsabile così identificabile:

- a) nella custodia del dispositivo di firma il titolare deve adottare tutte le misure idonee per evitare il danno a terzi (era sufficiente la diligenza del buon padre di famiglia?)
- b) l'utilizzazione personale del dispositivo

L'attribuzione di questi oneri in capo al titolare ripartisce le varie responsabilità derivanti dall'impiego della firma digitale e si riflette inevitabilmente sulle eventuali contestazioni in sede giudiziale.

Art. 2714 c.c.

Copie di atti pubblici

Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale (Cod. Proc. Civ. 212).

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.

Efficacia delle copie

Copie informatiche di documenti analogici
(art. 22 CAD)

Copie analogiche di documenti informatici
(art. 23 CAD)

Duplicati e copie informatiche di
documenti informatici (art. 23-bis CAD)

Art. 2715 c.c.

Copie di scritture private originali depositate

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.

Art. 2719 c.c.

Copie fotografiche di scritture

Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta (212 cod. proc. civ.).

L' autenticazione fatta da pubblico ufficiale (art. 25 CAD)

- Per il d.p.r. 445/2000 l' unico tipo di firma che poteva essere autenticata era la firma digitale, la quale faceva piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da parte di chi l' ha sottoscritta.
- Per il CAD può essere “riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Sottoscrizione autenticata art. 2703 c.c.

“Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive”.

L'efficacia del documento informatico e le regole tecniche

L'efficacia che la legge attribuisce al documento informatico positivamente disciplinato dipende dalla tecnologia utilizzata, non solo per la sua formazione, ma in alcune circostanze anche dalla sua trasmissione⁽¹⁾

(1) Allo stato dell'attuale normativa, ad esempio, un messaggio di posta elettronica può assumere la forma e l'efficacia del documento scritto in base al tipo di sistema di posta elettronica impiegato

Disconoscimento della firma elettronica c.d. debole

L'efficacia di prova liberamente valutabile della firma elettronica potrebbe essere anche paralizzata da un eventuale disconoscimento.

La parte che intendesse avvalersi del documento, di contro, dovrebbe fornire la prova che la firma elettronica è stata apposta.

Disconoscimento della firma digitale o della firma qualificata

L'art. 21 del CAD, richiamando l'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c. per il documento informatico con firma digitale o firma elettronica qualificata, con l'aggiunta della presunzione *iuris tantum*, circa l'utilizzazione del dispositivo di generazione della firma in capo al titolare, sembra ammettere l'efficacia di prova piena di questo documento solo in presenza di un'autenticazione stragiudiziale della firma oppure a seguito di riconoscimento o mancato disconoscimento della stessa in sede giudiziale.

Efficacia della scrittura privata art. 2702 c.c.

La scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Acquisizione delle prove informatiche al processo

La disciplina fino ad oggi emanata riguarda unicamente l'aspetto sostanziale del documento informatico, ovvero la forma e l'efficacia dei documenti informatici, nulla è stato predisposto circa l'acquisizione del documento informatico al processo, cioè quale sia il modo più idoneo per far pervenire queste prove al processo, anche nell'ambito del processo civile telematico.

Il sequestro giudiziario

Art. 670, 1° comma, n. 2) prevede il sequestro di libri, registri, documenti e ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla loro esibizione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.

La querela di falso

la querela di falso è uno strumento che serve per:

- 1) accertare la falsità delle dichiarazioni rese da un soggetto tenuto a dire il vero (falso ideologico)
- 2) contraffazione di un documento cui la legge attribuisce fede privilegiata (falso materiale).

La querela di falso (*segue*)

Non muta nella sostanza in quanto avrà ad oggetto la contraffazione del documento informatico:

- 1) uso abusivo della chiave altrui
- 2) illecito uso della chiave privata altrui.

Casi giurisprudenziali

T.A.R. Catania Sicilia sez. I, 3 novembre 2011, 2588

Opere pubbliche - appalto - gara - asta elettronica - copie su supporto analogico di un documento informatico - rilevanza

Nella sua nuova formulazione, l'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 attribuisce alle copie su supporto analogico di un documento informatico la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte allorché esse siano conformi alle vigenti regole tecniche e non siano espressamente disconosciute; infatti "le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.

T.A.R. Bari, Puglia, sez. II, 10 marzo 2011, n. 408

Pubblica amministrazione (P.A.) - Documento amministrativo (nozione) - Documento informatico - Ravvisabilità - In una pagina web stampata - Validità e rilevanza ad ogni effetto di legge - Condizioni e presupposti.

Una pagina web facilmente riconducibile a "cartaceo" attraverso la sua stampa ben può costituire un documento informatico ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; inoltre, ai sensi dell'art. 8 del medesimo d.P.R. il documento informatico è valido e rilevante ad ogni effetto di legge se conforme alle disposizioni del medesimo provvedimento. Va aggiunto che l'art. 10 dello stesso d.P.R. come sostituito dall'art. 6, d.lg. n. 10 del 2002 prescrive per il documento informatico l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 c.c. con riguardo alle riproduzioni meccaniche prevedendo che le stesse facciano piena prova dei fatti e cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime.

Tribunale Trapani sez. lav, 15 giugno 2011

DOCUMENTO E PROVA DOCUMENTALE - Copie degli atti copie fotografiche o fotostatiche

Allo stato attuale di informatizzazione del procedimento la produzione di un documento elettronico non è tecnicamente impossibile, ma è senza dubbio inconsueta; solitamente viene prodotta in giudizio una riproduzione del documento informatico su supporto cartaceo, cui - in mancanza di firma digitale - non può essere attribuita efficacia probatoria diversa da quella prevista dall'art. 2712 c.c. per le riproduzioni meccaniche.

Consiglio Stato sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3365
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.) -
Contratti della P.A. in genere

In base a norme primarie, per le istanze e dichiarazioni rese nelle gare d'appalto, è sufficiente la firma digitale, non occorrendo anche la firma digitale autenticata.

(Conferma TarLazio, Roma, sez. III ter, n. 22062 del 2010).

**Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 14 marzo 2011,
n. 212**

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.) - Contratti della P.A.
- forme di contrattazione**

Nel caso di produzione, da parte dell'impresa partecipante a una gara per l'affidamento di lavori pubblici, di uno degli esemplari originali nei quali era stato generato un documento informatico con firma digitale (nella specie, la polizza fideiussoria prescritta dal bando di gara), non è necessario che sia apposta l'attestazione di conformità per attestare la veridicità della firma .

Tribunale Prato, 15 aprile 2011

TELECOMUNICAZIONI - Internet - e- mail (posta elettronica e posta certificata)

Posto che l'e-mail non certificata è qualificabile come documento informatico dotato di firma elettronica cd. semplice, la stessa, sul piano probatorio, è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità (nella specie, l'e-mail tradizionale era volta a provare l'avvenuta tempestiva denuncia dei vizi della merce acquistata).

Cassazione penale sez. II, 17 dicembre 2010, n. 16599

**PROVA PER IL GIUDIZIO PENALE - Valutazione della prova
in genere**

Il disconoscimento “ex” art. 2712 cod. civ. dei messaggi telematici non muniti di firma digitale non assume rilievo nel procedimento penale, nell'ambito del quale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, e gli accertamenti relativi alla provenienza del documento informatico costituiscono questioni di fatto rimesse alla valutazione del giudice del merito.

Rigetta, App. Palermo, 16/07/2009

Cassazione civile sez. lav.**06 settembre 2001, n. 11445**

I documenti informatici privi di firma digitale vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, la cui efficacia probatoria è disciplinata dall'art. 2712 c.c., con la conseguenza che, anche per essi, il disconoscimento della loro conformità ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto provato il fatto costituente giusta causa di licenziamento di un esattore di casello autostradale sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico del datore di lavoro, la cui funzionalità risultava attestata, così come altre circostanze esterne, dalla espletata prova testimoniale).

unitn.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

17 febbraio 2012

© Alessandra Villecco

La posta elettronica certificata

Si tratta di un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi (art. 1, 1° co., lett. *v-bis* CAD) .

Il Gestore di PEC è il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata (art. 1, 1° co., lett. *u-bis* CAD)

La posta elettronica certificata (PEC)

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata

Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

D.p.r. dell'11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato sulla G.U. del 28 aprile 2005, n. 97 regola la posta certificata.

D.m. 2 novembre 2005, contenente le regole tecniche sulla posta elettronica certificata.

Definizione

L'art. 1, comma v-bis introdotto nel CAD dal d.lgs. 30.11.2010, n. 235, definisce:

“sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi”

Valore giuridico della trasmissione

Art. 45.

I documenti trasmessi con qualsiasi mezzo telematico o informatico, quando consentano di accertare la fonte di provenienza soddisfano il requisito della forma scritta

Art. 48 (PEC)

La trasmissione di documenti informatici per via telematica effettuata mediante la posta elettronica certificata equivale nei casi consentiti dalla legge alla notificazione per mezzo della posta (art. 48).

<http://www.digitpa.gov.it/versione-stampabile/codice-dellamministrazione-digitale>

Garanzie offerte dalla PEC

La posta elettronica certificata, mediante l'utilizzo degli strumenti della firma digitale e della marca temporale, in concreto, costituisce un sicuro mezzo di trasporto e rende obbligatoria la notifica di ricezione, equivalente al timbro che l'ufficio postale appone in caso di raccomandate con avviso di ricevimento, che attualmente nei comuni servizi di posta elettronica è opzionale, in modo da consentire l'avvenuta trasmissione e ricezione del messaggio e dei suoi allegati.

Valore probatorio della traccia informatica

Il valore probatorio pieno viene attribuito dalla legge anche alla traccia informatica delle operazioni svolte.

La traccia informatica deve essere conservata per un periodo di tempo definito a cura dei gestori, ma non inferiore a 30 mesi, consentendo in questo modo di fornire la prova di tali fatti giuridici anche in caso di smarrimento della ricevuta. Le informazioni contenute nei “files di log” dei messaggi viaggiati sono opponibili ai terzi, nel caso di indisponibilità delle ricevute dei messaggi inviati con la PEC (art. 6 d.p.r. 68/2005).

Giurisprudenza

Corte Conti sez. contr. Enti, 15 novembre 2011, n. 78

CORTE DEI CONTI - Attribuzioni di controllo

A supporto [...] del procedimento di invio della “comunicazione unica” informatizzata per le imprese, in sostituzione dei quattro adempimenti verso il registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL, il sistema camerale si è, altresì, attivato per diffondere la posta elettronica certificata, di tal che circa 400.000 società hanno iscritto il proprio indirizzo PEC nel Registro delle imprese, con riduzioni di costo e semplificazione dei "contatti" con la p.a. Con riferimento specifico alla gestione del Registro delle imprese, va segnalato infine che nell'anno considerato è stato implementato un nuovo formato elettronico (cd. formato XBRL) per consentire la raccolta efficiente dei bilanci delle società di capitali. Va rilevato che, alla fine dell'esercizio, risultavano depositati oltre un milione di bilanci societari.

Tribunale Prato, 15 aprile 2011

TELECOMUNICAZIONI - Internet - e- mail (posta elettronica e posta certificata)

Posto che l'e-mail non certificata è qualificabile come documento informatico dotato di firma elettronica cd. semplice, la stessa, sul piano probatorio, è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità (nella specie, l'e-mail tradizionale era volta a provare l'avvenuta tempestiva denuncia dei vizi della merce acquistata).

**T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, 23 settembre 201,
n. 478**

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - In genere

Va condannata la p.a. che non abbia adempiuto alla pubblicazione sulla pagina iniziale del proprio sito web dell'indirizzo di posta elettronica certificata, così come previsto dall'art. 54 comma 2 ter d.lg. n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari a garantire l'effettiva possibilità per gli utenti di comunicare con la Regione attraverso la posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto del combinato disposto di cui agli art. 3 e 6 dello stesso codice che prevedono il diritto dei cittadini e degli utenti a comunicare con tecnologie telematiche con le pubbliche amministrazioni.

Tribunale Milano, 5 ottobre 2010

**Impiegato dello Stato e pubblico in genere -
Pensionamento -Raggiungimento dell'anzianità
massima contributiva di 40 anni - Art. 72 e. 11 del d.l.
n. 133/2008 - Risoluzione del rapporto da parte della
p.a. - Forma dell'intimazione - Decorso del preavviso.**

La comunicazione della risoluzione a mezzo posta elettronica non certificata integra i requisiti di forma scritta richiesti dalla legge, anche in assenza di sottoscrizione autografa, se la missiva reca l'intestazione del datore mittente e, in calce, l'indicazione del funzionario autore; in ogni caso può ravvisarsi la piena equiparabilità della casella di posta elettronica alla quale la comunicazione è stata inviata - in quanto strumento normalmente utilizzato dalla ricorrente e dal datore per la trasmissione di comunicazioni di servizio - e la nozione di "indirizzo" di cui all'art. 1335 c.c.

Tribunale di Torino – ordinanza- 18 Aprile 2005

Processo societario – Notificazioni dirette tra i difensori tramite telefax e posta elettronica certificata – Ammissibilità.

La notifica effettuata direttamente dai difensori della comparsa di risposta tramite fax e posta elettronica certificata ai sensi dell'art.17, comma 2°, D.lgs. n. 5/03, deve ritenersi validamente perfezionata e comunque idonea al raggiungimento dello scopo. La posta elettronica certificata soddisfa i requisiti imposti dall'art. 14 D.p.r. n. 445/00. La notifica a mezzo telefax è conforme alla normativa regolamentare in materia, quando vi è l'indicazione negli atti processuali del numero di telefax, con attestazione di conformità all'originale dell'atto teletrasmesso.

Legge 28 gennaio 2009, n. 2

Art. 16. *Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese.*

6° comma: Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese *o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.* Entro tre anni dalla data di entrata in vigore *del presente decreto* tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7° comma: I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata *o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6* entro un anno dalla data di entrata in vigore *del presente decreto.* *Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.*

<http://www.camera.it/parlam/leggi/090021.htm>

Le prospettive

L'importanza che assume la PEC alla luce delle attuali regole tecniche concernenti la formazione del documento informatico, per cui “la caratteristica di immutabilità è determinata dalle operazioni quali: la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata o l'apposizione di una validazione temporale o il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa o la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino politiche di sicurezza o il versamento ad un sistema di conservazione.”